



## PROVINCIA DI COMO

COPIA DELL'ORIGINALE

**N. 50 di registro**

**Proposta n. 3/Trasporti e Mobilità/2013**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale

**del 26/04/2013**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.**

---

L'anno **duemilatredici** e questo giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **12:00** nella sede della Provincia il Commissario Straordinario sig. **CARIONI LEONARDO** con l'assistenza del Segretario Generale della Provincia **BURTI LUIGI**

**ADOTTA**

La deliberazione di seguito riportata

**OGGETTO:** Approvazione modifiche al regolamento delle attività della Commissione Tecnica Provinciale per la formazione e la conservazione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con il potere e per le competenze della Giunta Provinciale**

**Premesso che:**

- l'art. 25 della Legge Regionale 04 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti", in attuazione della Legge n. 21/1992, prevede la costituzione presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato nelle seguenti sezioni:
  - a) conducenti di autovetture;
  - b) conducenti di motocarrozze;
  - c) conducenti di natanti;
  - d) conducenti di veicoli a trazione animale;
- l'art. 26, comma 1, della Legge Regionale 04 aprile 2012 n. 6 prevede la costituzione della Commissione Tecnica Provinciale per la formazione e la conservazione del suddetto ruolo, composta da:
  - a) un dirigente del Settore competente per materia, designato dalla Giunta Provinciale, che la presiede;
  - b) un rappresentante della competente Direzione Regionale della Giunta Regionale;
  - c) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
  - d) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile;
  - e) un rappresentante del Compartimento della Polizia Stradale della Lombardia, che parteciperà alle sedute con funzione consultiva;
  - f) il responsabile del Settore Trasporti, Traffico e Viabilità del Comune capoluogo della provincia;
  - g) due esperti della materia, designati dal Commissario Straordinario;
  - h) un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale, che parteciperà alle sedute con funzione consultiva;
  - i) quattro rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- con decreti n. 35/5007 del 20 novembre 2012 e n. 41/53678 del 06 dicembre 2012 del Commissario Straordinario della Provincia è stata nominata la Commissione per il quadriennio 2012/2016;

**Visti:**

- la proposta di regolamento che la suddetta Commissione Tecnica Provinciale ha predisposto per la definizione degli aspetti organizzativi e funzionali della propria attività;
- l'art. 48 del D.L.vo n. 267/2000
- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore interessato circa la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, allegato al presente provvedimento.

Considerato infine che non risulta necessario acquisire il parere contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante che la presente deliberazione non comporta onere finanziario alcuno a carico della Provincia,

## **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento delle attività della Commissione Tecnica Provinciale per la formazione e la conservazione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to CARIONI LEONARDO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BURTI LUIGI

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno .....26/04/2013 ..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Como,..... 26/04/2013 .....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BURTI LUIGI

---

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Como, li 26/04/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

BURTI LUIGI

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....07/05/2013 .....

trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

---

---

# REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (art. 26 L.R. 6/2012)

## ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento definisce gli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione Tecnica Provinciale per la formazione e la conservazione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, costituita ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 6/2012 per l'espletamento delle funzioni previste dalla Legge 21/1992.

## ART. 2 - COMMISSIONE

La Commissione Tecnica Provinciale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, L.R. 6/2012 è composta da:

- a) un dirigente del Settore competente per materia, designato dalla Giunta Provinciale, che funge da Presidente;
- b) un rappresentante della competente Direzione Generale della Giunta Regionale;
- c) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
- d) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
- e) un rappresentante del Compartimento della Polizia Stradale della Lombardia, con funzione consultiva;
- f) il responsabile del Settore Trasporti, Traffico e Viabilità del Comune capoluogo della Provincia;
- g) due esperti della materia, designati dalla Giunta Provinciale;
- h) un rappresentante designato dall'ANCI, Sezione Regionale, con funzione consultiva;
- i) quattro rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

La Commissione é nominata con decreto del Commissario Straordinario della Provincia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della Commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente a dipendenti del Settore provinciale competente per materia.

Ogni organismo rappresentato nella Commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Commissario Straordinario della Provincia, che vi provvede con decreto.

## ART. 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

Compete alla Commissione:

- a) valutare la regolarità delle domande, di cui all'art. 57 della Legge Regionale 11/2009, per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;

- b) espletare le prove d'esame, di cui all'art. 58 della Legge Regionale 11/2009, per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale anche con riferimento alla conoscenza di almeno una lingua straniera;
- c) procedere alla verifica, anche a campione, degli altri requisiti di cui all'art. 10, per i quali il candidato abbia eventualmente consegnato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- d) comunicare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione;
- e) vigilare sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei suddetti requisiti, verificandone la sussistenza ogni cinque anni dalla data di iscrizione.

#### ART. 4 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal suo Presidente con raccomandata a.r. oppure tramite Fax/PEC almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esame, secondo il calendario stabilito dalla Commissione stessa ed affisso all'Albo della Provincia.

Per la validità delle prove d'esame è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente è determinante.

Qualora i rappresentanti (effettivo e supplente) di un Ente non possano partecipare ad una sessione d'esame, devono informare il Presidente della Commissione entro i tre giorni antecedenti la prova.

Nel caso in cui i suddetti rappresentanti risultino assenti ingiustificati per tre sessioni d'esame consecutive, il Presidente provvede alla relativa comunicazione all'Ente di appartenenza per la designazione di nuovi rappresentanti.

#### ART. 5 – COMPENSI ALLA COMMISSIONE

Per l'espletamento delle attività ai componenti della Commissione Tecnica Provinciale dipendenti di Amministrazioni Pubbliche non viene corrisposto per ciascuna sessione di esami un gettone di presenza di entità economica pari a quella prevista dalla normativa vigente in materia di regolamentazione interna dell'Ente, per la partecipazione alle suddette commissioni viene erogato esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di missioni documentate.

Con particolare riferimento al parere della Corte dei Conti n. 466/2011.

#### ART. 6 – SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

È istituita presso il Settore provinciale competente per materia apposita Segreteria organizzativa con il compito di supportare il lavoro della Commissione nell'espletamento delle proprie funzioni. La responsabilità del coordinamento di tale unità, nonché la responsabilità del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990, è posta in capo al

dirigente del suddetto Settore, il quale può assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità del procedimento.

#### ART. 7 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

Gli interessati devono presentare la domanda di iscrizione al ruolo, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici competenti, direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia di Como, Via Borgovico, 148 - oppure tramite raccomandata a.r.. Presso i medesimi uffici gli interessati possono ritirare la documentazione inerente all'esame.

La domanda di iscrizione deve pervenire all'Ufficio Protocollo della Provincia di Como almeno trenta giorni prima della data stabilita per la sessione d'esame.

Nell'istanza il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni; devono dichiarare inoltre, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 della L.R. 20/1995.

Nella medesima istanza può essere richiesta l'iscrizione a più sezioni del ruolo provinciale.

#### ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Segreteria valuta la regolarità delle domande pervenute, completando la relativa istruttoria nel rispetto dei termini di ammissione all'esame indicati nel precedente art. 6.

Nel caso di domanda non regolare o di documentazione carente, la Segreteria deve chiedere all'interessato la necessaria integrazione, fissando un congruo termine; tale richiesta sospende i soprarichiamati termini di ammissione all'esame. Nel caso in cui il candidato non produca la suddetta integrazione, la domanda viene archiviata.

Ultimata la fase istruttoria, la Segreteria predispone l'elenco dei candidati ammessi all'esame e provvede a comunicare agli stessi mediante raccomandata a.r. il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della prova, con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

#### ART. 9 - PROVA SCRITTA

Nel giorno e nell'ora previsti la Commissione, ammessi i candidati nella sala degli esami, procede all'appello nominale ed al riconoscimento degli stessi; gli assenti vengono dichiarati rinunciatari. L'ammissione di candidati alla prova anche dopo l'effettuazione dell'appello può essere accordata dalla Commissione, fintantoché non si sia proceduto alla distribuzione delle schede con i quesiti.

L'esame consta di una prova scritta e di un colloquio orale.

La prova scritta consiste in blocchi di quattro domande, a risposta preordinata, per un totale di sedici quesiti, riguardanti i seguenti quattro argomenti:

- a) elementi di geografia della Regione Lombardia;
- b) normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici non di linea;
- c) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento per il trasporto di persone mediante servizio di taxi o di noleggio del Comune capoluogo della Provincia;
- d) conoscenza di una lingua straniera (*inglese, francese, spagnolo, tedesco*).

I candidati vengono disposti nella sala in modo tale da non comunicare tra loro; ogni scambio di informazione tra candidati, una volta iniziata la prova scritta, determina l'allontanamento degli stessi ed il conseguente annullamento della loro prova.

Ad ogni candidato viene poi consegnata una busta chiusa completamente anonima contenente una scheda, con le sedici domande, predisposta mediante estrazione elettronica casuale dall'elenco generale dei quesiti utilizzati per la prova scritta. Ogni candidato deve compilare l'intestazione della scheda con le proprie generalità e la firma.

Il tempo a disposizione per la prova è di quarantacinque minuti.

Durante lo svolgimento della prova, i candidati non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; non possono inoltre uscire dall'aula, se non allo scadere del tempo previsto oppure dopo aver consegnato l'elaborato, salvo casi eccezionali di volta in volta autorizzati dal Presidente. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dall'esame.

Scaduto il termine previsto per lo svolgimento della prova, il Segretario della Commissione provvede a ritirare tutte le schede distribuite e le consegna al Presidente. Invitati i candidati ad uscire dalla sala, la Commissione procede alla verifica degli elaborati, predisponendo quindi l'elenco degli ammessi alla prova orale. Tale elenco viene immediatamente portato a conoscenza degli interessati.

La prova si intende superata qualora il candidato risponda in maniera corretta ad almeno tre domande per ogni singolo argomento, è consentito un solo ulteriore errore nella scheda; l'omissione ovvero la correzione della risposta equivalgono ad errore.

#### ART. 10 – PROVA ORALE

Il superamento della prova scritta è condizione indispensabile per l'accesso alla prova orale. I candidati ammessi vengono esaminati secondo l'ordine alfabetico.

Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo nella sezione dei conducenti di autovetture o motocarrozzette, la prova orale verte esclusivamente sulla conoscenza degli elementi di toponomastica del Comune capoluogo: ubicazione di edifici e località significativi e percorso per raggiungerli; principali arterie che si dipartono dalla città in direzione di località note.

Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo nella sezione dei conducenti di natanti, la prova orale verte esclusivamente sulla conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri e dei bacini e dei corsi d'acqua situati nel territorio provinciale.

Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo nella sezione dei conducenti di veicoli a trazione animale, la prova orale verte esclusivamente sul possesso di nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e di nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché (ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozzetta) sull'accertamento di un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

La prova orale consiste in tre domande sugli argomenti soprarichiamati, che il candidato estrae a sorte da una serie di domande predisposte dalla Commissione.

#### ART. 11 – ESITO E VALIDITA' DELLE PROVE D'ESAME

L'esame si intende superato con l'esito positivo di entrambe le prove. La Commissione redige l'elenco dei candidati con il relativo esito della prova d'esame, dandone immediata comunicazione agli interessati. In attesa della formale iscrizione al ruolo tenuto dalla



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i candidati idonei possono chiedere il rilascio di un attestato provvisorio d'idoneità per gli usi consentiti dalla legge. In caso di mancato superamento della prova scritta, il candidato può presentare nuova istanza per essere ammesso alla successiva sessione d'esame. In caso di mancato superamento della prova orale, invece, il candidato si considera riconvocato d'ufficio per sostenere nuovamente la stessa nella successiva sessione d'esame, secondo il calendario affisso all'Albo della Provincia; qualora anche la seconda prova orale abbia esito negativo, il candidato deve presentare una nuova istanza.

Il candidato, impossibilitato a sostenere le prove d'esame (scritta o orale), che presenti apposita giustificazione al Presidente della Commissione (anche tramite fax) entro il giorno antecedente l'esame, si considera riconvocato d'ufficio per la sessione d'esame successiva, secondo il calendario affisso all'Albo della Provincia; il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'archiviazione della domanda. È ammessa una sola giustificazione sia per la prova scritta che per quella orale, dopodiché l'istanza viene archiviata.

Dopo aver chiuso la sessione d'esame, il Presidente della Commissione provvede a:

- comunicare agli interessati l'esito della prova d'esame;
- trasmettere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura l'elenco dei candidati all'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della L.R. 20/1995.

Nel caso in cui un candidato abbia prodotto apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con riferimento ad uno o più dei suddetti requisiti, il Presidente provvede ad acquisire, anche a campione, le relative attestazioni presso gli organi competenti.

#### ART. 12 – NORMA FINALE

Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Commissione può proporre al Commissario Straordinario eventuali modifiche al presente regolamento. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.